

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 777)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REALE)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(MARIOTTI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Tra l'Italia ed il Sudan esistono regolari servizi di linea marittimi e ed aerei.

La gestione di tali servizi risulta più onerosa a causa della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi. Pertanto le competenti autorità italiane e sudanesi hanno ritenuto opportuno avviare a tale inconveniente mediante apposito Accordo.

Le clausole di detto Accordo mirano a stabilire che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene la compagnia e più precisamente dove essa ha la sua residenza e, se si tratti

di società, dove questa risulta costituita ed abbia la sede della direzione effettiva.

Tale criterio, adottato in tutti gli accordi del genere stipulati dall'Italia, è giustificato anche dalla necessità di evitare i difficili, se non impossibili, calcoli diretti a determinare l'ammontare delle quote di reddito attribuibili ai singoli Paesi.

In particolare si osserva:

L'articolo 1 stabilisce, nel primo paragrafo, il significato che deve attribuirsi all'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea ».

Con tale espressione si è inteso indicare sia l'attività specifica del trasporto dei passeggeri e delle merci esercitata dalle impre-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se di navigazione marittima ed aerea, sia le attività sussidiarie come, ad esempio, l'attività relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri e delle merci.

I paragrafi *b)* e *c)* dello stesso articolo stabiliscono, rispettivamente, il significato delle espressioni « imprese italiane » e « imprese sudanesi », comprendenti in tali espressioni anche gli Stati e gli altri Enti di carattere pubblico.

L'articolo 2, paragrafi *a)* e *b)*, prevede il reciproco obbligo degli Stati contraenti di non assoggettare ad imposte i redditi ricavati dalle imprese dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi ed altri Stati — effettuato sotto bandiera nazionale — e a non appli-

care imposte la cui base imponibile è costituita dagli stessi redditi.

Il successivo paragrafo *c)* prevede che il predetto trattamento debba farsi anche alle quote parti del reddito conseguito dalle imprese italiane e sudanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, *pool*, ad un'attività in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 3 stabilisce le modalità circa l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché la data (1° gennaio 1965) a partire dalla quale l'Accordo retroagisce.

L'articolo 4, infine, prevede che l'Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità ed i termini per la sua denuncia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA L'ITALIA ED IL SUDAN PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sudan, animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

a) L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » significa attività di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

b) Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Sudan, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

c) Per « imprese sudanesi » si intendono lo Stato sudanese e gli enti pubblici sudanesi sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Sudan e non residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi sudanesi ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio del Sudan.

Art. 2.

a) Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, il Sudan e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese sudanesi esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

b) Il Governo sudanese si impegna di esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Sudan, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Sudan.

c) L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi a) e b) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese sudanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Art. 3.

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1965.

Art. 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale ipotesi esso non spiegherà più efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatto a Khartoum il 19 ottobre 1968 in duplice originale nelle lingue italiana, inglese ed araba; in caso di divergenza fra i testi italiano ed arabo prevarrà il testo inglese.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

Mario UNGARO

*Per il Governo
della Repubblica del Sudan*

Saad EL IZIRIG

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF THE SUDAN AND
THE REPUBLIC OF ITALY IN ORDER TO AVOID DOUBLE
TAXATION ON REVENUES ARISING FROM THE EXERCISE
OF MARITIME AND AIR NAVIGATION

The Government of the Republic of the Sudan and the Government of the Republic of Italy, desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between the two Countries, have agreed as follows:

Article 1.

a) The expression "exercise of maritime and air navigation" means the activity of transportation by sea and air of persons, animals, goods and mail through proprietors, shipowners, tenants and ships or aeroplane charterers, including the selling of passage tickets and similar for the transport of passengers and goods.

b) "Sudanese enterprises" is understood to be the Sudanese State and the Sudanese public corporations, both national and local, the physical persons resident in the Sudan and non resident in Italy, as well as the limited companies and private firms constituted according to the Sudanese laws and having their head office and effective management in the territory of the Republic of the Sudan.

c) "Italian enterprises" is understood to be the Italian State and the Italian public corporations, both national and local, the physical persons resident in Italy and non resident in the Sudan, as well as the limited companies and private firms constituted according to the Italian laws and having their head office and effective management in the territory of the Republic of Italy.

Article 2.

a) The Sudanese Government hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between the Sudan, Italy and other Countries, performed under the national flag by Italian enterprises exerting such activities, from the income tax and any other imposition levied on taxable revenues in the Sudan.

b) The Italian Government hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between Italy, the Sudan and other Countries, performed under the national flag by Sudanese enterprises exerting such activities, from the income tax and any other imposition levied on taxable revenues in Italy.

c) The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs *a)* and *b)* applies also in favour of Sudanese and Italian maritime and air enterprises participation in a common pool, in a common management or in an international management body, but limitedly to the revenue of said enterprises.

Article 3.

The present Agreement will come into force as from the day of the exchange of the instruments of ratification; it shall be effective for the revenue of maritime and air navigation due as from the 1st January, 1965.

Article 4.

The present Agreement will remain in force for an indeterminate period but may be denounced by each of the two Governments with a written six months notice; in such a case it shall be no more valid as from the first day of January of the year following the year of the expiry of said notice.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Khartoum this 19th day of October, 1968 in duplicate in the Arabic, English and Italian languages; in the case of discrepancy between the Italian and Arabic texts the English text shall prevail.

*For the Government of the
Republic of the Sudan*

Saad EL IZIRIG

*For the Government of the
Republic of Italy*

Mario UNGARO